

**ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (MC) - (Art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

Il sottoscritto

nato a

il

nella qualità di Datore di lavoro dell'Istituto Scolastico

con sede legale in

nomina Medico Competente dell'Istituto

la dott.ssa ILARIA IANNUZZI, C.F. NNZLR192P43C349Y, iscritta all'ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI DELLA PROVINCIA DI ROMA CON NUMERO 64259, Albo medicina del lavoro N.22992

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008, ed in particolare il Medico competente dovrà:

- **collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- **programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- **istituire, aggiornare e custodire**, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- **consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso**, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- **informare ogni lavoratore interessato dei risultati** della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e – a richiesta dello stesso - rilasciare copia della documentazione sanitaria tramite comunicazione al datore di lavoro;
- **comunicare per iscritto**, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti alla sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata** e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;



- Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Il Datore di Lavoro provvederà:

- ad **informare il medico competente** relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a **fornire al medico competente gli elenchi del personale** esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- **sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria** ed informare i dipendenti del loro dovere di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- **comunicare puntualmente al Medico Competente le variazioni di personale** da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- a **fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18**, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- ad **istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi** derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- ad **organizzare la riunione periodica di sicurezza** preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- ad **informare il medico competente** relativamente ad ogni **denuncia di malattia professionale o di infortunio** sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- ad **informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza**, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

La collaborazione del Medico Competente e lo svolgimento delle visite richieste avverranno compatibilmente con le esigenze aziendali. Le comunicazioni con il Medico competente avverranno attraverso la mail medicocompetente@euservice.it e tramite il numero Tel +39 06 9292 9166 (selezionare Medico Competente)

Si precisa che il Cliente fornisce un incarico ad EUservice la quale individua, all'interno del suo team, il medico nominato a cui affidare lo specifico incarico. Il medico effettua l'attività per cui è stato incaricato in qualità di titolare autonomo del trattamento in quanto EUservice non ha accesso a nessuna informazione da egli trattata ad eccezione dei nomi e cognomi del personale ad egli sottoposto, i quali vengono trattati da EUservice in qualità di titolare del trattamento. Per questo è da ritenere che i due soggetti Euservice ed il Medico Competente siano Titolari autonomi del trattamento. Per questo la base giuridica per il trattamento dati personali effettuato da EUservice è: obblighi contrattuali (art. 6 comma 2 b GDPR). EUservice non tratta dati sensibili. Solo il medico, in occasione della visita tratta dati sensibili, ma quest'ultimo è coperto da apposita ed autonoma base giuridica.

Per ulteriori info, si rinvia all'informativa estesa visionabile cliccando il seguente link:

https://www.euservice.it/RPD/Privacy_EUservice/EUservice_INFORMATIVA_CLIENTIeFORNITORI.pdf

La presente nomina è valida per n° anni

dal

al

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente

(per accettazione)

Luogo e data